

- 2) L'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, ove un giudice nazionale consideri che una clausola contrattuale avente ad oggetto la fissazione delle modalità di calcolo di un tasso di interesse variabile in un contratto di mutuo ipotecario non sia redatta in modo chiaro e comprensibile, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o dell'articolo 5 di detta direttiva, spetta al giudice medesimo esaminare se detta clausola sia «abusiva», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.
- 3) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale di offrire al consumatore la scelta tra, da una parte, la revisione di un contratto mediante la sostituzione di una clausola contrattuale che fissa un tasso di interesse variabile considerato abusivo con una clausola che si riferisce a un indice previsto ex lege a titolo suppletivo e, d'altra parte, un annullamento del contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza, ove esso non possa sussistere in assenza di detta clausola.
- 4) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell'ipotesi di nullità di una clausola abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale, nel rispetto delle condizioni previste al punto 67 della sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch (C 125/18, EU:C:2020:138), sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, ove questi due indici siano determinati con una modalità di calcolo di un livello di complessità equivalente e il diritto nazionale preveda tale sostituzione nelle ipotesi non controverse in cui esso è destinato a mantenere l'equilibrio delle prestazioni tra le parti, a condizione che l'indice di sostituzione rifletta effettivamente una disposizione suppletiva di diritto nazionale.
- 5) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non possa sussistere a seguito della soppressione di una clausola abusiva e l'annullamento del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, il giudice nazionale possa porre rimedio alla nullità di detta clausola, sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di carattere suppletivo, ove l'applicazione del tasso risultante dall'indice di sostituzione deve intervenire alla data della conclusione del contratto.

(<sup>1</sup>) Data di deposito: 2.12.2020.

**Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Ibiza — Spagna) — YB / Unión de Créditos Inmobiliarios SA**

(Causa C-79/21) (<sup>1</sup>)

*[Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d'interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari (IRMI) – Controllo della trasparenza da parte del giudice nazionale – Obbligo di informazione – Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esigenze di buona fede, equilibrio e trasparenza – Conseguenze della dichiarazione di nullità]*

(2022/C 37/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Ibiza (Spagna)

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: YB

Convenuta: Unión de Créditos Inmobiliarios SA

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l'esigenza di trasparenza delle clausole contrattuali, nel contesto di un mutuo ipotecario, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una giurisprudenza nazionali che dispensano il professionista dal fornire al consumatore, all'atto di conclusione di un contratto di mutuo ipotecario, le informazioni relative al precedente andamento dell'indice di riferimento, quantomeno nel corso degli ultimi due anni, operando il confronto rispetto almeno a un diverso indice, quale l'indice Euribor, a condizione che tale normativa e tale giurisprudenza nazionali consentano tuttavia al giudice di accertare che, alla luce degli elementi di informazione disponibili al pubblico e accessibili, nonché delle informazioni fornite, eventualmente, dal professionista, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto, sia stato in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo dell'indice di riferimento e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari.
- 2) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa e a una giurisprudenza nazionali secondo cui l'assenza di buona fede del professionista è una condizione previa necessaria ai fini di qualsivoglia controllo del contenuto di una clausola non trasparente di un contratto concluso con un consumatore. Spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del procedimento principale, debba ritenersi che il professionista abbia agito in buona fede, scegliendo un indice previsto dalla legge, e se la clausola che incorpora tale indice sia tale da creare uno squilibrio significativo a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
- 3) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell'ipotesi di nullità di una clausola abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, ove questi due indici producano i medesimi effetti, purché siano rispettate le condizioni previste al punto 67 della sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch (C 125/18, EU:C:2020:138).
- 4) La sedicesima questione posta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Ibiza (tribunale di primo grado n. 2 di Ibiza, Spagna) è manifestamente irricevibile.

---

(<sup>1</sup>) Data di deposito: 9.2.2021.

---

**Impugnazione proposta il 25 maggio 2021 dalla Giro Travel Company SRL avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 24 marzo 2021, causa T-193/18, Andreas Stihl/EUIPO**

**(Causa C-327/21 P)**

(2022/C 37/04)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Giro Travel Company SRL (rappresentante: C. N. Frisch, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 26 novembre 2021, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato non ammessa l'impugnazione e ha statuito che la Giro Travel Company SRL supporterà le proprie spese.

---